

**Decisione
concernente l'autorizzazione di stabilimenti
di cura balneare a praticare quali fornitori di prestazioni
dell'assicurazione sociale malattie**

del 21 dicembre 2001

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 40 della legge federale del 18 marzo 1994¹
sull'assicurazione malattie (LAMal)
e visti gli articoli 57 e 58 dell'ordinanza del 27 giugno 1995²
sull'assicurazione malattie (OAMal),

decide:

Art. 1 Autorizzazione di stabilimenti di cura balneare

A complemento della decisione del 17 gennaio 2001³ concernente l'autorizzazione di stabilimenti di cura balneare a praticare quali fornitori di prestazioni dell'assicurazione sociale malattie, l'istituto menzionato qui di seguito è riconosciuto quale stabilimento di cura balneare ai sensi dell'articolo 40 LAMal:

Canton Grigioni – Bad Alvaneu AG, 7473 Alvaneu Bad

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul Foglio federale e può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni giusta l'articolo 128 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).

21 dicembre 2001

Dipartimento federale dell'interno:
Ruth Dreifuss

1 RS 832.10
2 RS 832.102
3 FF 2001 147